

8. L'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente testo:

«b) negli altri casi, su presentazione di un documento che comprovi il carattere comunitario di tali merci».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di quattordicesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari — Riporto del pagamento dell'imposta dovuta dai soggetti passivi per le importazioni

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 luglio 1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'obiettivo essenziale del trattato è la creazione, nel quadro di un'unione economica, di un mercato comune caratterizzato da una sana concorrenza e avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che gli obblighi dei debitori dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione negli scambi intracomunitari devono essere fissati tenendo conto di tale obiettivo, i cui limiti, nel caso specifico, possono derivare solo da esigenze di lotta contro la frode fiscale all'interno della Comunità;

considerando che le disposizioni nazionali vigenti in taluni Stati membri vanno semplificate; che tale semplificazione deve concretarsi in un alleggerimento non trascurabile del costo delle operazioni di dichiarazione delle importazioni e di pagamento dell'imposta dovuta, a beneficio sia dei debitori dell'imposta che delle competenti amministrazioni;

considerando che, pur lasciando agli Stati membri una competenza generale a decidere le modalità delle dichiarazioni d'importazione e del pagamento che deve seguirne, è opportuno definire modalità armonizzate di pagamento dell'imposta dovuta sulle importazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 9, punto 2, del trattato CEE o che, contemplati dal trattato CEEA, si trovano in libera pratica e rappresentano l'essenziale degli scambi intracomunitari;

considerando che, come è dimostrato dall'esperienza di alcuni Stati membri, il riporto di pagamento dell'imposta dovuta all'importazione nell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 23 secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (¹), risponde in modo ottimale alle esigenze di semplificazione e di lotta contro la frode fiscale; che tale riporto di pagamento consiste per gli Stati membri ad autorizzare i soggetti passivi a non pagare l'imposta all'atto dell'importazione, a condizione che essa venga indicata come imposta dovuta in una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 22 paragrafo 4 della direttiva summenzionata;

considerando che, per ipotesi, il riporto di pagamento non può essere accordato ai soggetti passivi che, soggetti a un regime speciale, non sono obbligati a presentare tale dichiarazione;

considerando che per dare agli Stati membri la possibilità di lottare contro la frode fiscale è opportuno che essi possano conoscere con precisione chi siano i soggetti passivi che utilizzano il riporto di pagamento; che a questo scopo il mezzo più idoneo è di ricorrere a una procedura di autorizzazione preventiva; che occorre limitare il rifiuto e la revoca dell'autorizzazione al solo caso in cui la moralità fiscale degli interessati possa sembrare sospetta, tenuto conto di infrazioni commesse nei confronti della legislazione doganale o di quella relativa alle imposte sulla cifra d'affari, accertate secondo le procedure amministrative o giudiziarie in vigore negli Stati membri;

considerando che è opportuno limitare l'impiego del riporto di pagamento ai soggetti passivi residenti all'interno del paese per le importazioni che essi effettuano ai fini della loro attività imponibile;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare disposizioni più liberali delle disposizioni comunitarie, e in particolare ad estendere il beneficio di tali disposizioni alle importazioni di beni che non si trovano in libera pratica al momento dell'importazione;

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

considerando che l'attuazione del riporto di pagamento può avere un'incidenza sul bilancio di taluni Stati membri e che è opportuno autorizzarli a ripartire tale incidenza nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 23 della direttiva 77/388/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

Obblighi all'importazione

1. Per quanto riguarda le importazioni di beni gli Stati membri adottano, fatte salve le disposizioni seguenti, le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento.

2. Per quanto concerne le importazioni di beni che:

- rispondono alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE
- o che sono in libera pratica, in quanto prodotti rientranti nel campo di applicazione del trattato CECA,

gli Stati membri accordano, ad ogni soggetto passivo che ne faccia richiesta, l'autorizzazione a non pagare l'imposta dovuta per le importazioni all'atto in cui i beni introdotti all'interno del paese, a condizione che tale imposta sia indicata come imposta dovuta, ed eventualmente come imposta deducibile, nella prima dichiarazione presentata successivamente all'importazione in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4.

Gli Stati membri accordano il beneficio delle stesse disposizioni ad ogni soggetto passivo che ne faccia richiesta per quanto concerne l'imposta dovuta per l'immissione in consumo di beni che rispondono alle condizioni di cui al comma precedente e che sono stati assoggettati, sin dalla loro importazione, ad uno dei regimi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, punto A, o ad un regime d'ammissione temporanea o di transito.

L'autorizzazione di cui sopra è accordata soltanto per i beni destinati ad essere impiegati ai fini di operazioni imponibili dei soggetti passivi.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, il debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 è il destinatario dei beni designati sui documenti d'importazione o di immissione in consumo.

4. Per poter beneficiare del paragrafo 2, il soggetto passivo deve avere una stabile organizzazione all'interno del paese.

5. L'autorizzazione prevista dal paragrafo 2 è rilasciata per iscritto entro due mesi dalla presen-

tazione della domanda. Essa ha durata illimitata ed è valida per tutte le importazioni effettuate dal soggetto passivo dopo il rilascio. Una copia dell'autorizzazione deve essere presentata alle autorità competenti all'atto del disbrigo delle formalità d'importazione.

L'autorizzazione decade qualora il soggetto passivo non soddisfi più alle condizioni di cui ai paragrafi precedenti.

6. Il rilascio dell'autorizzazione non può essere subordinato al deposito di una cauzione, di qualunque natura essa sia.

Le competenti autorità possono rifiutare o revocare l'autorizzazione alle persone che hanno commesso infrazioni fraudolente alla legislazione doganale o alla legislazione relativa alle imposte sulla cifra d'affari, accertate secondo le procedure amministrative o giudiziarie in vigore negli Stati membri.

7. Gli Stati membri possono:

- estendere il beneficio delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti alle importazioni di beni che non rispondono alle condizioni di cui al primo comma del paragrafo 2;
- accordare il beneficio delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti a soggetti passivi non residenti all'interno del paese;
- applicare disposizioni che prevedano il rilascio d'ufficio dell'autorizzazione a tutti i soggetti passivi od a talune categorie di essi, per tutte o parte delle importazioni.

In nessun caso le disposizioni applicabili ai soggetti passivi non residenti all'interno della Comunità potranno essere più favorevoli di quelle applicabili ai soggetti passivi residenti in uno Stato membro».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1984.

2. Gli Stati membri per i quali l'applicazione della presente direttiva può avere un'incidenza di bilancio sono autorizzati, per l'anno 1984, a limitare l'uso del riporto di pagamento di cui all'articolo 1 ad un ammontare pari alla metà dell'imposta dovuta per le importazioni che potrebbero beneficiare del riporto.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.